



COMUNE DI RAGALNA

**REGOLAMENTO TECNICO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'ATTIVITÀ EDIFICATORIA  
NEL CIMITERO COMUNALE**

*Allegato alla deliberazione consiliare n. 26 del 12 maggio 1999, modificata con deliberazione consiliare n. 59 del 17 novembre 2017*

## CAPO 1- GENERALITA'

### 1.1 ASSETTO DEL CIMITERO

Il presente regolamento per quanto non espressamente indicato deve rispondere per dimensionamento e per tipologia delle sepolture e degli impianti, e per le loro caratteristiche tecniche, alle prescrizioni del vigente Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/90, e circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993) e successive modifiche e/o integrazioni, se intervenute anche in variante alle presenti norme.

### 1.2 DESTINAZIONE D'USO

a) Le destinazioni d'uso sono rappresentate nell'allegato planimetrico di cui al successivo art. 3 ed hanno carattere precettivo per ciascuna zona: non è ammessa deroga alcuna.

Le attività e le costruzioni da realizzare devono rispondere alle specifiche caratteristiche tipologiche e dimensionali prescritte nel presente regolamento per ciascuna tipologia di sepoltura.

b) Nell'ambito dell'intera area cimiteriale sono alloggiati i servizi di cui al successivo art. 2;

c) Le sepolture sono tipologicamente distinte in :

- inumazioni (per adulti, per bambini, per epidemie);
- tumulazioni;
- cappelle;
- colombari.

d) Il Cimitero si compone di:

- fosse comuni;
- tombe o loculi individuali, a cielo scoperto;
- tombe di famiglia, a cielo scoperto;
- tombe monumentali ;
- *tombe singole a cielo aperto (2 posti) da realizzarsi da soggetti privati;*
- ossari individuali per resti mortali;
- un colombario o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- cappelle monumentali plurime;
- colombari comunali da concedere a privati singoli od associati;
- *aree per costruzione di cappelle da realizzarsi da privati singoli od associati.*

### 1.3 PLANIMETRIA DEL CIMITERO

L'ufficio comunale competente deve essere dotato dei seguenti elaborati facenti parte del presente Regolamento Tecnico.

- 1) Planimetria in scala 1:500 con bollo e firma del Sindaco in originale ove siano indicate le destinazioni d'uso di cui al precedente art. 2, le zone verdi, i percorsi pedonali e quelli carrabili per come descritti nei recenti articoli, nonché i servizi cimiteriali di cui al successivo art. 9. La pianta dovrà essere successivamente integrata dalle eventuali aree per reparti speciali che il Consiglio Comunale potrà deliberare ai sensi del successivo art. 8.
- 2) Planimetria dei servizi tecnologici di cui al successivo art. 6.

Le suddette planimetrie derivano dal progetto generale di "Ampliamento Cimitero Comunale – giugno 86 - (nulla osta del Comune di Belpasso del 02/02/1988 e della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania del marzo 1987).

### 1.4 RETE VARIA

Nel plesso, i viali sono distinti in carrabili e pedonali. Taluni viali sono arborati, essi devono essere dotati di impianto di illuminazione, d'impianto idrico e di impianto fognario.

### 1.5 ZONE VERDI

Il plesso cimiteriale deve essere dotato di talune zone di verde, arborate e dotate di prato e siepi.

L'impianto arboreo deve essere sempre e comunque ben conservato e rispettato.

Nel caso che debbasi procedere all'abbattimento di qualche albero, e comunque a seguito dell'autorizzazione del Sindaco, in caso di dimostrata ed assoluta necessità, devesi provvedere entro breve termine alla messa a dimora nella stessa area di altrettanti alberi della stessa essenza, o di essenza simile.

### 1.6 SERVIZI TECNOLOGICI

Il plesso cimiteriale deve essere dotato dei sottoelencati servizi tecnologici:

- Rete idrica, fornita di vasca e cisterna che alimentano fontane e beverini;
- Rete fognaria, collegata con la rete urbana quando questa sarà attivata;
- Rete elettrica per illuminazione;
- Rete telefonica, collegata con la rete urbana.

Gli impianti elettrico, telefonico ed idrico devono avere comandi centralizzati ubicati in apposito locale annesso all'alloggio del custode.

### 1.7 SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Per l'eventuale soppressione del cimitero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli da 96 a 99 del Regolamento di Polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990).

## 1.8 REPARTI SPECIALI

A seguito di deliberazione del Consiglio Comunale possono essere realizzati nel cimitero taluni reparti speciali:

- a) Alle comunità straniere che fanno istanza di avere un reparto proprio per la sepoltura dei loro connazionali può essere concessa un'area adeguata del cimitero.
- b) Alle persone di culto diverso dal cattolico che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune è destinata un'area adeguata. In difetto della predetta manifestazione di volontà l'istanza può essere fatta dai parenti del defunto, Jure Sanguinis.

## 1.9 DURATA DELLA SEPOLTURA

La sepoltura per inumazione ha durata legale di dieci anni dalla data del seppellimento, e viene autorizzata ed effettuata gratuitamente allorquando non sia richiesta una sepoltura privata.

Le sepolture private hanno durata nel tempo secondo concessione.

# **CAPO 2 – SERVIZI CIMITERIALI**

## 2.1 SERVIZI PREVISTI

I servizi previsti sono indicati nella planimetria 1/200 e consistono in:

- a) Alloggio custode e/o guardiola;
- b) Piccolo ufficio ad uso tecnico-amministrativo con archivio;
- c) Ufficio medico;
- d) Camera mortuaria, deposito salme;
- e) Sala autopsie;
- f) Magazzino e deposito;
- g) Ossario;
- h) Chiesa;
- i) Gabinetti igienici.

I servizi di cui alle precedenti lettere a, b, c, potranno essere anche riuniti in un unico corpo purché abbiano ingressi e servizi separati.

### 2.1. a - ALLOGGIO CUSTODE

L'alloggio custode si comporrà di un vano soggiorno con angolo cottura sufficientemente aerato di almeno mq. 18, vano riposo di almeno mq. 12, servizio igienico composto da vaso, bidet, lavabo e doccia, disimpegnato. L'altezza media richiesta è di almeno mt 2,70 con minimo di mt 2,40 composto da piano terra e/o rialzato sufficientemente.

### 2.1. b - UFFICIO TECNICO

L'ufficio si comporrà di un vano ingresso-attesa, di almeno mq. 4, un vano di mq. 14, archivio di mq. 14, servizio igienico (vaso, bidet e lavabo) disimpegnato. Sarà ubicato a piano terra o rialzato come al precedente punto 2.1.a.

### 2.1. c - UFFICIO MEDICO

L'ufficio medico si comporrà di un vano ingresso/attesa, vano di mq. 14, servizio igienico come al punto 2.1.b, e disimpegno.

### 2.1. d – CAMERA MORTUARIA-DEPOSITO SALME

Questo locale è destinato all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, ed è accessibile al personale ed ai visitatori del cimitero.

Esso dev'essere collegato, mediante apposito sistema elettrico di allarme, alla guardiola ed all'alloggio del custode, al fine di segnalare eventuali manifestazioni di vita all'interno dei feretri.

La camera sarà costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvista di arredi per il deposito feretri.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale da camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di mt. 2,00, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

### 2.1. e – SALA AUTOPSIE

Deve essere dotata di un tavolo anatomico in marmo o in pietra artificiale ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di apparecchiature per il rapido ed igienico smaltimento dei liquidi, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Le caratteristiche di rifinitura della sala sono analoghe a quelle della camera mortuaria e deposito salme.

### 2.1. f - OSSARIO

L'ossario è sepoltura comune destinata ad accogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, e non richieste dai familiari del defunto per altra destinazione nel cimitero.

Le ossa devono essere sottratte alla vista del pubblico.

L'ossario è costituito da una costruzione a colombaio, con piccole "cellette" di dimensioni non inferiori a cm. 60x20x20. Nella celletta può essere custodita una urna cineraria.

### 2.1. g - CHIESA

Per la Chiesa valgono le norme per le chiese di credenza Cattolica Apostolica Cristiana. Sarà inoltre riservato uno spazio per i riti di altre credenze religiose.

(La forma prevista in planimetria 1:200 ha carattere solo indicativo).

## 2.1. h – GABINETTI PUBBLICI

I gabinetti pubblici dovranno essere distinti in due parti, per maschi e per femmine: ciascuna con almeno 2 vasi igienici e disimpegno con 2 lavabi. Nella parte riservata ai maschi dovranno prevedersi almeno due orinatoi.

## **CAPO 3 NORME EDILIZIE**

### 3.1 – FOSSE COMUNI

Le sepolture per fosse comuni sono previste nelle zone destinate ad inumazioni, e per queste valgono anche come norme edilizie, quali parti in tal senso contenute nel CAPO VIII (INUMAZIONI) del Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale, di cui il presente regolamento fa parte integrante.

In relazione all'art. 67 di detto Regolamento sulle fosse comuni, in mancanza di familiari del defunto o in caso di accertata indigenza degli stessi, sarà a carico del Comune l'onere per la fornitura in opera di una lapide di marmo bianco da cm 3, dimensioni cm 50 x 60, con incisione standard di cognome, nome e date di nascita e morte del defunto. Quanto sopra previo motivato provvedimento sindacale da adottare di volta in volta.

Vengono in ogni caso fatti salvi i contenuti degli artt. 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 10/09/90 n° 285.

### 3.2 – TOMBE O LOCULI INDIVIDUALI A CIELO SCOPERTO

Valgono le norme di cui all'art. 76 del D.P.R. 275/1990.

Le dimensioni di ogni loculo dovranno essere di almeno m 2,25 x m 0,70 di altezza, su due livelli sotto terra.

Le tombe devono essere distanziate, in modo tale da consentire un vialetto superiore di almeno m 0,50 tra tomba e tomba il cui ingombro massimo, compreso eventuale monumentino, deve essere di m 2,40 x 1,20 ed altezza fuori terra massima di cm 35.

In testata, nel lato opposto al viale di accesso, per un massimo di cm 40 sarà consentito elevare il monumentino di ulteriori cm 40, per inserimento di lampade votive, foto ecc...

Al di sopra sarà consentita, per un'altezza massima di cm 150 fuori terra, una croce.

I materiali da adottare fuori terra saranno esclusivamente di pietra lavica, marmo bianco o altri marmi o pietre. Elementi di pietra lavica sono obbligatori.

Le pareti devono essere realizzate in cls dello spessore almeno di cm 20 per la parte inferiore e cm 15 in quella superiore o in muratura piena intonacata internamente.

È consentita, con l'accordo di più concessionari, una sola parete divisoria tra loculo e loculo in muratura da cm 25/25, intonaco da ambo i lati o in cls di almeno cm 15, purché superiormente vengano consentiti gli ingombri di cui sopra, ivi compresi i vialetti che, su soletta piena, dovranno consentire un sovraccarico accidentale di almeno 250 Kg/mq.

La superficie dell'area in concessione è quella delimitata tra i margini del viale principale e l'asse dei vialetti previsti in pianta.

### 3.3 – TOMBE DI FAMIGLIA A CIELO SCOPERTO

Fermo restando il contenuto dell'art. 76 del citato D.P.R. 285/1990, valgono, per quanto riguarda le norme edilizie, le norme di cui agli artt. 72, 73, 74, 75 e 76 del già citato Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale, nonché le norme di cui al precedente punto 3.2.

É possibile accomunare fino a sei posti su ripiani sovrapposti purché ogni posto abbia le dimensioni di cui al punto 3.2 e separazioni verticali come allo stesso punto 3.2, cioè calcestruzzo e muratura.

#### 3.4- TOMBE MONUMENTALI

Valgono tutte le norme di cui al precedente punto 3.3 e tali tombe saranno ubicate negli spazi riservati alle tumulazioni, occupando uno o più spazi di quelli previsti in pianta, sino a tre come per le tombe di famiglia.

Sono destinate a personaggi illustri a seguito di motivata delibera adottata di volta in volta dal Consiglio Comunale, che dovrà specificare anche se la loro realizzazione debba avvenire in tutto o in parte a cura e a spese del Comune o dei familiari del defunto.

#### 3.5 – OSSARI PER RESTI MORTALI

Sono previsti nell'apposita zona indicata nella planimetria (ossario).

La misura di ingombro netto per tumulazione del singolo ossarietto individuale non dovrà essere inferiore a cm 70x30x30.

#### 3.6 – COLOMBARIO O NICCHIE PER LE URNE CON CENERI DEI CREMATI

Trovano posto in una parte della zona destinata ad ossario.

Per le nicchie funerarie individuali, dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a cm 30x30x50.

#### 3.7 – CAPPELLE COMUNALI PLURIME

Ferme restando le norme di cui all'art. 76 del citato D.P.R. 285/1990, nonché quelle di cui agli artt. 72, 73, 74, 75 e 76 del già citato Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale, le tombe monumentali dovranno essere richieste così come previsto nella planimetria generale.

Le sagome ivi riportate sono indicative purché vengano rispettate le distanze minime ivi previste, fatti salvi i nulla-osta di rito.

Sono consentiti sino a cinque livelli di loculi e le dimensioni nette tra loculo e loculo (corridoio) devono essere tali da consentire il facile inserimento della bara.

All'uopo, per loculi posti normalmente alle pareti dei "corridoi", la larghezza minima degli stessi (tra esterno ed esterno – lapide) è di m 2,30 posti parallelamente, d'ambo i lati nei corridoi la larghezza minima netta dovrà essere di m 1,50.

#### 3.8 – COLOMBARI COMUNALI DA CONCEDERE A PRIVATI SINGOLI OD ASSOCIATI

La loro ubicazione è quella prevista nell'apposita planimetria.

Fermi restando i criteri generali di cui ai punti precedenti, si conferma anche per i colombari che vengono garantite, nelle nuove costruzioni, per ogni feretro, misure nette minime di m 2,25 x 0,75 x 0,70 di altezza. A detto ingombro netto si deve aggiungere, a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/1990, commi 8-9.

## **CAPO 4 PROCEDURE PER L'EDIFICAZIONE**

### **4.1 – NORME GENERALI**

Le norme del presente regolamento non si applicano alle costruzioni già esistenti e i cui lavori siano iniziati all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

La concessione e l'autorizzazione non utilizzate, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono revocate, sempreché i lavori autorizzati possano apparire non conformi alle prescrizioni contenute nel Regolamento stesso.

Tutta l'attività edilizia futura nel Cimitero Comunale è soggetta alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle costituenti il Piano Regolatore del Cimitero esistente.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento s'intendono applicabili tutte le vigenti disposizioni di legge in materia.

*La realizzazione delle tombe di famiglia deve rispettare le norme tecniche sulle costruzioni (DM 14.1.2008, pubblicato sulla G.U. n.29 del 4.2.2008 – S.O. n. 30 e s.m.i. ).*

*L'edificio deve garantire stabilità e durabilità nel tempo, da assicurare attraverso una costante attività di manutenzione del manufatto, da parte del concessionario.*

### **4.2 – DOMANDA PER CONCESSIONE DI EDIFICARE**

La domanda di concessione ad eseguire nuovi lavori deve essere firmata dal concessionario progettista e dall'esecutore dei lavori, e deve essere indirizzata al Sindaco.

A corredo della domanda di autorizzazione deve essere allegato in triplice copia il progetto delle opere da eseguire.

Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati:

- 1) Estremi della concessione dell'area;
- 2) Planimetria generale in scala 1:200 attesa per una profondità di almeno m 20, riportante la precisa ubicazione dell'opera ed il nome dei concessionari confinanti;
- 3) Planimetria in scala 1:20 con tutte le indicazioni delle caratteristiche, dimensioni e quotazioni dell'opera da edificare;
- 4) Prospetto e sezioni in scala 1:20.

I disegni devono essere quotati nelle principali dimensioni indicando i dati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze parziali e totali.

Il progetto va inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture, dei materiali da impiegare, delle finiture esterne e del colore degli ornamenti.

Nei progetti di sistemazione, ampliamento e restauro di tombe, edicole e cappelle vanno indicate:

- In nero le opere esistenti;
- In giallo le opere da demolire;
- In rosso le opere da costruire.

### **4.3 – ENTI CHE EMETTONO PARERE**

1) L'Ufficiale Sanitario;

2) La Commissione Edilizia Comunale;



3) La Soprintendenza ai Monumenti nel caso di cappelle e tombe monumentali;

4) L'Ufficio del Genio Civile nel caso di strutture portanti in c.a. ed ove richiesto ai sensi della L. 64/1974 e Regolamento d'attuazione.

#### 4.4 – DURATA, DECADENZA, RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI EDIFICARE

Nell'atto di concessione dell'area cimiteriale sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Quest'ultimo non deve superare il diciottesimo mese dalla data della suddetta concessione di area cimiteriale.

Può essere concesso un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori su richiesta del concessionario e previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, previo pagamento da parte del Concessionario di una somma pari ad 1/8 del corrispettivo globale della concessione dell'area cimiteriale.

La concessione di edificare nel Cimitero Comunale decade:

- Quando risulti che il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di leggi o di regolamento o alle condizioni inserite nella concessione di area cimiteriale e nella concessione di edificare.

La concessione di edificare deve essere registrata a spese del Concessionario e a cura del Comune ed è gratuita.

#### 4.5 – INIZIO DEI LAVORI

L'inizio dei lavori deve essere comunicato preventivamente al Comune iscritto.

#### 4.6 – CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Sia l'Ufficio Tecnico che il custode del Cimitero devono controllare l'andamento dei lavori, tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento e in tutte le norme di legge vigenti in materia.

Nel caso in cui si dovessero riscontrare delle difformità sostanziali, nel progetto approvato, i lavori devono essere sospesi e potranno essere ripresi dopo avere ottenuto l'autorizzazione ad eseguirli in variante.

#### 4.7 – INADEMPIENZA ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per le violazioni alle disposizioni legislative e al presente regolamento, si applicano i provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dalla legge n° 10, dalla L.R. 27.12.1978 n° 71, dalla Legge 11.11.1974 n° 44, dalla Legge 26.2.1985 n° 47 e successive modificazioni, dalla L.R. 10.6.1985 n° 17 e successive modificazioni e dal D.P.R. 21.10.1975 n° 803.

#### 4.8 – SANZIONI E AMMENDE

Oltre alle sanzioni previste dal precedente art. 47 nel caso in cui venisse occupato del suolo cimiteriale in più di quello concesso, sarà applicata una sanzione pari al doppio valore a metro quadro del terreno occupato.

Per il terreno occupato in più, oltre l'ammenda dovrà essere stipulata altra concessione e dovrà essere presentata variante ai sensi dell'art.6 del presente regolamento.

#### 4.9 – DICHIARAZIONE D'USO

Ultimati i lavori, il Concessionario deve presentare al Comune per iscritto la data di ultimazione dei lavori e nella stessa chiedere il rilascio della dichiarazione d'uso.

Prima dell'uso l'opera deve essere collaudata.

Le tombe sono collaudate dal Comune vista la rispondenza del progetto e dietro parere dell'Ufficiale Sanitario.

Le edicole e le cappelle sono collaudate ai sensi della Legge 2.2.1974 n° 64, della Legge 26.11.1971 n° 1064 e della L.R. 15.11.1962 n° 135 e successive modificazioni ed integrazioni.